

CAPITOLO I

SISTEMI GIURIDICI: ORIGINE E DIFFUSIONE


DI GIUSEPPE FRANCO FERRARI

SOMMARIO: 1. Comparazione giuridica e classificazioni sistemologiche. – 2. La famiglia a dominanza professionale: origini ed evoluzione della contrapposizione *common law* e *civil law*. – 2.1. *Common law* e *civil law* oggi. – 2.2. I sistemi misti. – 3. Le famiglie di diritto ad egemonia politica e ad egemonia della tradizione. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Comparazione giuridica e classificazioni sistemologiche

Tra le numerose proposte di **classificazione sistematica** degli ordinamenti giuridici in gruppi o famiglie, tra cui si ricordano i tentativi più datati di catalogazione delle civiltà passate [WIGMORE, 1928; SCHNITZER, 1945], le elencazioni su base geografica [SCHLEGELBERGER, 1927-1939], le classificazioni su base genetico-razziale [ESMEIN, 1900; BRYCE, 1901; TAYLOR, 1908] e quelle, secondo la terminologia di Costantinesco [1983], genetico-storiche [GLASSON, 1880; BEVILAQUA, 1897; LÉVY-ULLMANN, 1922; SARFATTI, 1933], sono quattro le classificazioni più organiche tentate a partire dalla fine della seconda guerra mondiale.

La prima risale agli sforzi di Arminjon, Nolde e Wolff, che individuano **sette «centri di irradiazione giuridica»** dotati di originalità, cui corrispondono altrettante famiglie (francese, germanica, scandinava, inglese, islamica, indù, sovietica), che altri ordinamenti avrebbero successivamente imitato; tuttavia, la scelta delle famiglie appare piuttosto arbitraria, non giustificata da sufficienti elementi di specialità, oltre che sprovvista dell'adeguata chiarezza.



Al contrario, la classificazione di David, nelle varie edizioni del suo *Les grands systèmes de droit contemporains* dal 1964 al 1978, individua, sulla base di una comunanza di «identità ideologica», origine storica e caratteristiche strutturali, tre famiglie giuridiche principali: quella **romano-germanica**, quella di *common law* e quella **socialista**, oltre i sistemi a base religiosa e tradizionale. Tale classificazione è stata per lungo tempo presa a riferimento dalla dottrina di molti Stati europei, anche se si osserva criticamente come, da un lato, essa non indichi precisamente gli elementi strutturali delle tre famiglie e, dall'altro, non ricostruisca adeguatamente il rapporto tra identità ideologica ed essenza costitutiva, rimanendo per di più condizionata da un pregiudizio nazionalistico, che fa coincidere con il modello francese il profilo identitario della famiglia degli ordinamenti di *civil law*.

Allo stesso periodo risale il tentativo classificatorio di Konrad Zweigert, successivamente ripreso nel 1984, nel volume *Introduzione al diritto comparato*, redatto insieme a Hein Kötz, che ha avuto ampio seguito in tutti i Paesi del mondo. I parametri utilizzati da questi autori per tracciare lo "stile" delle famiglie di ordinamenti sono l'evoluzione storica, la conformazione del pensiero giuridico e la sussistenza di istituti peculiari e caratterizzanti. Applicando tali parametri, Zweigert e Kötz hanno individuato le **sette famiglie** di Arminjon, Nolde e Wolff, aggiungendone un'altra, quella dell'estremo Oriente, che comprende i sistemi di Cina, Giappone, Indocina e Indonesia. Tale classificazione mostra però tutta la problematicità insita in un approccio che procede per archetipi universali e astratti, indicando la mera presenza di istituti giuridici come elemento di convergenza, senza attribuire il dovuto rilievo a verifiche funzionali, in grado di rivelare le vere dinamiche di un sistema. Senza contare che, anche in questo caso, un certo nazionalismo emerge laddove la classificazione pare piegata all'esigenza di valorizzare l'autonomia degli ordinamenti di matrice germanica e, in secondo luogo, di quelli scandinavi.

La più recente classificazione proposta da Mattei e Monateri nel 1997 attribuisce un particolare rilievo al dato antropologico e sociologico, che consente di valorizzare le dinamiche evolutive rispetto alle valutazioni statiche, in base al quale vengono individuate **tre macro-famiglie**, ispirate rispettivamente all'egemonia del diritto (*rule of professional law*), alla dominanza della politica (*rule of political law*) e all'egemonia della tradizione (*rule of traditional law*).

La famiglia del primo tipo, **a egemonia del diritto**, si connota per aver raggiunto il totale distacco del diritto sia dalla tradizione religiosa ed etica, sia dalla politica. Grazie a tale completa giuridizzazione si è potuto edificare un sistema che riconosce i diritti individuali nei confronti dei pote-

ri pubblici e li garantisce attraverso un corpo di giudici che agiscono in modo imparziale anche laddove siano di provenienza elettiva, come nei Paesi di *common law*. Questo sistema riflette l'idea occidentale della cultura giuridica [STEIN, SHAND, 1981; BERMAN, 1983], come insieme di regole intese a disciplinare insieme individui e poteri pubblici in modo del tutto indipendente rispetto a fattori religiosi, morali e sociali.

La famiglia **ad egemonia politica**, invece, include gli ordinamenti in cui il circuito dei processi giuridici, anche al di sotto della sfera delle macroscelte, è dominato da esigenze di realizzazione di obiettivi politici: si tratta di ordinamenti in corso di transizione, come molti di quelli derivanti dalla scomparsa del socialismo reale e quelli latino-americani e afro-asiatici in cui la modernizzazione è incompleta. Infine, la famiglia **ad egemonia della tradizione** è rappresentata da quegli ordinamenti in cui lo strato giuridico è dominato o condizionato da fattori religiosi o etico-filosofici, che perseguono obiettivi di armonia olistica dell'insieme sociale, come quelli musulmani, indu, o estremo-orientali.

Seguendo questa classificazione, allora, non solo la classica distinzione tra sistemi di *common law* e *civil law* si presenta piuttosto quale articolazione di secondo livello all'interno della famiglia a dominanza del diritto, ma anche altri ordinamenti, tradizionalmente raggruppati tra loro, vengono a collocarsi trasversalmente alle tre famiglie: così, ad esempio, il gruppo di ordinamenti socialisti si spezza probabilmente in due sottogruppi, di cui uno, formato da Russia, Bulgaria e altri Stati dell'Europa orientale non pienamente occidentalizzati dopo il crollo dell'Unione Sovietica, situato a cavallo tra le famiglie ad egemonia del diritto e della politica, e un altro, composto da alcuni Stati asiatici che ancora insistono nella versione pura del socialismo reale, come Vietnam e Corea del Nord, ma sono al tempo stesso influenzati da un diritto a matrice religiosa e filosofica, come la Cina, riconducibile in una posizione intermedia tra le famiglie a dominanza della politica e della tradizione. Del pari, quella che era la famiglia del diritto africano va ormai articolata nel gruppo di sistemi ad egemonia politica, seppure ancora soggetti all'influsso religioso tradizionale, islamico o indu, in quello dei sistemi più vicini alla configurazione occidentale pur in presenza di robusti substrati tradizionali (Sud Africa, Zimbabwe), e infine in quello di ordinamenti della parte settentrionale del continente (Algeria, Tunisia), in cui il dominio coloniale ha lasciato il posto a rudimentali forme di diritto di ispirazione occidentale, tuttavia esposto alla progressiva espansione della tradizione islamica.

Sistemi giuridici. Dominanza del diritto, della politica e della tradizione



SISTEMI GIURIDICI: ORIGINE E DIFFUSIONE



2. La famiglia a dominanza professionale: origini ed evoluzione della contrapposizione common law e civil law

La **contrapposizione common law/civil law**, che si considera dunque interna alla famiglia a dominanza del diritto, risponde ad uno storico *cleavage* nella cultura giuridica europea, seppure occorre dare atto di come essa sia stata enfatizzata in alcuni periodi storici: ad esempio, durante il Seicento inglese, quando gli elementi distintivi del modello britannico dovevano essere esaltati per sbarrare orgogliosamente la strada a qualsiasi tentazione di restaurazione cattolica o di ripresa di forme di governo assolutistiche; o alla fine del Settecento, quando l'esperienza rivoluzionaria francese, esportata nel resto dell'Europa continentale, doveva restare fuori dall'isola insieme a tutti i suoi caratteri accessori, compresi quelli tipici della cultura giuridica; o ancora tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale, all'apogeo dell'impero britannico, quando i caratteri determinanti del modello inglese dovevano venire esaltati come autoctoni per contrasto con quelli dei sistemi continentali.

Al contrario, volendo ripercorrere le origini di questa dicotomia per spiegarne le ragioni storiche nonché il suo attuale fondamento, si evidenzia come i due sistemi, pur scontando nell'alto medioevo radici comuni [GUARNERI, 2004], a partire dalla fine del secolo XI o al più dal secolo XII, con la disgregazione della *respublica christianorum*, sotto la spinta di nuove forze economico-sociali e di fattori interni connaturati alla struttura stessa dell'ordinamento feudale, manifestino rapidamente tendenze contrastanti.

In Europa, infatti, col fiorire dei Comuni e dei Principati, si afferma un decentramento politico che favorisce la **fondazione delle università**, entità a base corporativa munite di privilegi concessi dall'Imperatore, come nel caso della costituzione Habita rilasciata alla scuola bolognese da Federico Barbarossa nel 1158. Le università giocano un ruolo primario nella formazione del sistema di *civil law*, in quanto agli studenti, provenienti dalle varie regioni d'Europa, non possono essere insegnati i diritti locali basati su consuetudini solo parzialmente codificate di retaggio barbarico, bensì occorre impartire loro, nella lingua colta comune, una formazione giuridica incentrata sul diritto romano, come rappresentato dalla codificazione giustiniana. Si tratta di un diritto prestigioso, che proviene direttamente dall'Impero e corrisponde ad una sorta di *ius gentium* sussidiario rispetto ai sistemi feudali, signorili o comunali, in grado di fornire un sostegno interpretativo e metodologico allo studio e alla pratica dei diritti particolari [GENZMER, 1954; KOSHAKE, 1966].

Attraverso le università, si rafforza negli anni il ruolo dei giuristi, che acquistano l'autorevolezza derivante dalla conoscenza delle fonti e dalla ca-

pacità di analisi dei testi, conoscenza che si esprime nella redazione di apparati di glosse ai testi giustiniani, espressione del *mos italicus iura docendi*, inaugurato da Irnerio e dalla sua scuola nella Bologna del secolo XI e perpetuato dai commentatori, a cominciare da Bartolo e Baldo, nel corso del secolo XIV. Nel tempo, all'opinione di questi giuristi viene riconosciuto un ruolo particolare nella prassi giurisprudenziale in tutta Europa, al punto che, verso la fine del secolo XV, in alcuni ordinamenti, come la Spagna, essa acquista anche formalmente il grado di fonte integrativa del diritto scritto [CANNATA, GAMBARO, 1971 e 1989]. Parallelamente, si sviluppa lo studio del **diritto canonico**, che ha ad oggetto il famoso *Decretum*, opera in cui Graziano, intorno al 1140, aveva raccolto e coordinato le molte fonti canoniche, cosicché negli atenei la laurea viene concessa *utroque iure* e molti istituti e categorie del diritto civile vengono influenzate da concetti di provenienza canonica. Questo processo si rafforza nel tempo finché, nel 1495, l'Imperatore Massimiliano I, in occasione della Dieta di Worms, istituisce il Tribunale imperiale, il *Reichskammergericht*, stabilendo che i giudici applichino i diritti comuni dell'Impero, quello romano e quello canonico [VAN CAENEGEM, 1987].

Se questa è la situazione sul Continente, in Inghilterra i conquistatori normanni, insediatisi a seguito della battaglia di Hastings del 1066, necessitano di un' **organizzazione giudiziaria e amministrativa centralizzata** che consenta loro di gestire e controllare la massa dei sassoni conquistati. Così, l'ordine pubblico è affidato ai funzionari regi (*sheriffs* e *bailiffs*), che ne riferiscono direttamente al Re e ai suoi consiglieri, mentre alle autonomie locali è concesso solo qualche privilegio di natura fiscale e commerciale, come quelli delle città portuali e delle corporazioni londinesi. Anche la giurisdizione è amministrata da giudici itineranti nominati dal Re, le cui decisioni sono appellabili alla *Curia regis*, con sede a Westminster, che, a partire dal secolo XII, è articolata in tre branche: la *Court of common pleas*, con competenza sulle controversie ordinarie tra privati, la *Court of Exchequer*, con cognizione sulle vertenze fiscali, la *Court of King's Bench*, preposta alle questioni di rilevanza pubblicistica, correlate alla *King's peace*.

Questa esigenza di centralizzazione ha condizionato l'evoluzione giuridica inglese in quanto ha impedito la formazione e/o il consolidamento delle consuetudini locali, a tutto vantaggio di un diritto comune di matrice prevalentemente giurisprudenziale, ricognitivo delle uniformi tradizioni del regno (*lex terrae, law of the land*); tale impostazione centralistica si riflette anche sul **sistema processuale**, che si sviluppa sulla base di azioni tipizzate, attraverso la concessione da parte della cancelleria regia, dietro pagamento di un *fee*, di un *breve* o *writ*, con cui si dispone che il funzionario locale ordini la comparizione del convenuto davanti ad una delle corti centra-

li per la discussione e decisione di una controversia di una data natura. In questo modo, le pretese individuali vengono ricondotte a schemi astratti predefiniti, cristallizzati nel 1258, in seguito a una grande rivolta dei baroni, i quali mettono in discussione il ruolo dei Chierici accusandoli di avere un potere eccessivo e spesso arbitrario, nelle *Provisions of Oxford*, che vietano alla cancelleria di emettere nuovi *writs*, costringendo da ora innanzi i pratici a estendere le azioni esistenti alle nuove fattispecie via via che si presentano. Inoltre, in questo periodo inizia ad affermarsi la prassi dello *stare decisis*, cioè di seguire il precedente, anche per ragioni di certezza del diritto e per semplificare il lavoro dei giudici e degli avvocati, ostili a cambiamenti bruschi di un diritto altamente formalizzato. Ciò significa che la decisione delle controversie deve avvenire in base al principio di diritto già seguito da altro giudice in casi analoghi, ed anzi il precedente assume carattere vincolante (*binding precedent*) se vertente su identico punto di diritto, ad esclusione degli *obiter dicta* o comunque degli elementi non centrali del *reasoning*; per discostarsi dalla massima anteriore è necessario provare la distinzione del nuovo caso su basi logiche (*distinguishing*).

Questo complesso sistema giuridico inizia ben presto ad assumere una denominazione specifica, quella di *common law*, espressione che ben rende sia il suo carattere unitario su base nazionale, che la sua diversità rispetto alla *civil law*, intesa come cultura giuridica romanistica evoluta nello *ius commune* medievale e poi nei sistemi giuridici nazionali da esso derivati [HOLMES, 1881; POUND, 1921; LLWELLYN, 1960; EISENBERG, 1988]. Tuttavia, questo elevato formalismo provoca lacune nella protezione degli interessi individuali e determina la nascita di sistemi di **corti alternative** a quelle di *common law*, per le esigenze da esse non soddisfatte. In particolare, tra la fine del secolo XIII e l'inizio del secolo XVI, si assiste all'insorgere e al consolidarsi di un canale giustiziale parallelo, a carattere integrativo e correttivo di quello di *common law*, facente capo al Re ed al suo cancelliere, oltre che ad una *Court of Chancery* da lui nominata, che non è costretta nei rigidi schemi della *common law* e non si avvale di una giuria, istituto tipico di quest'ultima, ma che può decidere *ex aequo et bono*: questo canale, definito *equity*, affianca e completa la tutela giurisdizionale [MOCCIA, 1991].

Peraltro, tale sistema ha come effetto non secondario di orientare la formazione dei giuristi verso lo studio della casistica, della *case law*, piuttosto che verso la teoria e le generalizzazioni concettuali come avviene nel Continente. Infatti, nella seconda metà del secolo XIII la formazione dei giuristi, già organizzata in modo definitivo, è affidata, non alle università, bensì alle *Inns of Court*, corporazioni aventi sede in Londra, preposte alla selezione, all'ammissione ed al controllo della professione legale; quest'ultima è articolata in diverse figure professionali, quali i *barristers*, preposti alla discussio-

ne forense, e i *solicitors*, incaricati dei rapporti con i clienti e dell'assistenza stragiudiziale: inoltre, tra questi sono individuati i *readers*, incaricati dell'insegnamento, e i giudici di nomina regia. Questi soggetti vanno a formare un ristretto e compatto ceto di giuristi, che detiene il monopolio della conoscenza e della produzione del diritto di formazione giudiziale, mentre negli atenei viene impartito l'insegnamento del diritto canonico, e solo saltuariamente quello del diritto romano e comune. Quest'ultimo, infatti, è osteggiato sia dal Sovrano, timoroso di ritrovarsi in condizione di subordinazione rispetto all'Imperatore ed al Pontefice romano, sia dai baroni, ansiosi di tutelare i privilegi feudali contro possibili ingerenze di derivazione romanistica, specie sul piano della struttura della proprietà e delle successioni.

Intorno alla metà del secolo XVI le due famiglie si sono già nettamente differenziate sulla base di tratti distintivi già consapevolmente percepiti come tali dai contemporanei, ma è agli inizi dell'Ottocento che la contrapposizione delle due famiglie raggiunge il suo culmine, con l'avvio del **processo di codificazione** del diritto civile, da parte di alcuni ordinamenti continentali, come la Prussia, nel 1794, la Francia, nel 1804 e l'Austria, nel 1811, con cui viene portata al suo massimo grado la razionalizzazione del sapere giuridico: la codificazione rappresenta il principale strumento di attuazione dell'aspirazione illuminista alla palingenesi dell'organizzazione e della vita sociale, attraverso la sostituzione delle frammentarie consuetudini locali e del coacervo di privilegi corporativi e localistici con un unico plesso di testi normativi che realizzi gli ideali di razionalità, libertà ed eguaglianza dei ceti borghesi emergenti. Inoltre, il processo di codificazione implica un'esaltazione della fonte scritta ed in particolare della legge, celebrata come l'espressione della volontà generale (art. 6 della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino), con l'effetto di ridurre al minimo le prerogative interpretative del giudice, pensato già da Montesquieu (*Esprit des lois*, XI, 6) come mera *bouche de la loi* e vincolato dalle costituzioni della rivoluzione a non interferire con il funzionamento degli altri poteri (ad es. Ch. V, art. 3 della Carta del 1791).

L'Inghilterra, invece, rimasta estranea al trauma delle rivoluzioni liberali di fine Settecento, anche in ragione delle peculiari vicende istituzionali del secolo precedente, non subisce le medesime pressioni palingenetiche, bensì si muove nella direzione di un moderato e graduale cambiamento, agevolato dal fluire lento e continuo della *common law*, solo integrato da un prudente e circoscritto uso degli *statutes*.

Se, dunque, la codificazione costituisce il punto di massimo allontanamento delle due famiglie di ordinamenti, essa rappresenta, al tempo stesso, l'origine di nuove ed altrettanto profonde rotture all'interno della famiglia di *civil law*. Essa, infatti, dando avvio ad esperienze giuridiche nazio-

nali fortemente diversificate, all'insegna della cancellazione di tutte le fonti anteriori, del positivismo più completo e del nazionalismo romantico, segna la rottura definitiva dell'unità continentale del diritto comune europeo e riflette il tramonto dell'ideologia universalizzante che ne costituiva il sostegno culturale, portando ad eliminare o attenuare fortemente gli apparentamenti genealogici in favore della piena identificazione con i valori popolari nazionali. Il processo di codificazione, da un lato, viene massimamente esaltato dalla dottrina tedesca dell'Ottocento, soprattutto ad opera della c.d. scuola storica, fondata da Friedrich K. von Savigny (1779-1861), che celebra la capacità di costruzione sistematica di edifici concettuali fondati sulle doti del genio nazionale come trasmesse dalla tradizione storica; dall'altro, il codice, la sua impostazione genetica ed i suoi istituti vengono guardati col massimo rispetto dalla dottrina francese coeva, che si attiene ad un approccio strettamente esegetico.

La codificazione in Europa nel XIX secolo.



2.1. Common law e civil law oggi

Se, dunque, è fuor di dubbio l'esistenza di significativi elementi che segnano la contrapposizione delle due famiglie fin dalla loro origine e nel corso dell'evoluzione storica, al tempo stesso, però, non si può trascurare l'operare di **forze omogeneizzanti**, spesso su versanti tipicamente pubblicistici, che in alcuni momenti hanno di fatto avvicinato i due modelli. Così ad esempio, tra il secolo XIII ed il secolo XV la rottura dell'universalismo medievale genera in tutta Europa articolazioni del corpo sociale in ceti e in fenomeni di autogoverno locale che si traducono nella sottoscrizione di patti scritti o carte solenni tra i monarchi e le rappresentanze dei gruppi sociali, definiti dagli storici delle istituzioni "accordi di signoria", tra cui il più mirabile esempio è rappresentato dalla *Magna Charta libertatum* del 1215: questo fenomeno di concessione e frequente riconferma delle Carte è dunque comune al Continente e all'Inghilterra.

Ma soprattutto, sul finire del Settecento, con la **rivoluzione americana**, si è assistito ad una frattura epocale all'interno del mondo della *common law*, a chiara rilevanza sistemologica, in quanto la rivoluzione provoca la rottura dell'unità giurisprudenziale e prima ancora culturale della *common law*, dando l'avvio ad un periodo di avversione nei confronti del diritto inglese, che induce la giurisprudenza americana a cercare sostegno in precedenti di diritto europeo non britannici [POUND, 1908; HELMHOLZ, 1992; FERRARI, 2006]. Ne risulta un modello statale nuovo e diverso rispetto al sistema britannico, caratterizzato da una costituzione scritta e rigida assistita dalla **judicial review** (pur se realizzata con modalità del tutto diverse rispetto all'Europa quanto a strumenti di attivazione, efficacia temporale e soggettiva delle pronunce, natura degli atti oggetto del sindacato, configurazione e ruolo costituzionale dell'organo ad esso preposto), che verrà in seguito trapiantato con adattamenti in ordinamenti estranei alla tradizione della *common law*. Il controllo di costituzionalità delle leggi viene, dunque, a generare una nuova frattura tra ordinamenti, fondata questa volta su di un parametro pubblicistico, del tutto asimmetrica rispetto alla tradizionale contrapposizione delle famiglie romano-germanica e britannica.

Ma anche all'interno delle famiglie tradizionalmente individuate dai comparatisti di impostazione privatistica, è noto come si siano avuti momenti storici in cui il tradizionale tratto distintivo tra le famiglie di *civil law* e *common law*, vale a dire rispettivamente la prevalenza del diritto legislativo o giurisprudenziale si è fatto meno marcato, come ad esempio, in Inghilterra, non solo durante la legislazione d'età Tudor, che si ricorda per la quantità senza precedenti e per gli sforzi di consolidamento delle norme esistenti (*consolidating acts*) [PLUCKNETT, 1956], ma anche nel periodo

della rivoluzione industriale con la prima legislazione sociale (*Health Acts, Town and Country Planning Acts*), voluta per lo più dal partito conservatore per temperare i rigori delle ricadute del mercato; si ricordano anche il periodo delle riforme liberali di Asquith e Lloyd George (1902-1914), con la legislazione previdenziale e l'*Education Act 1902* ed il secondo dopoguerra con la legislazione sociale riconducibile al rapporto Beveridge [FERRARI, 1981]. In tempi più recenti, non si può non menzionare, da un lato, l'impatto sul sistema nazionale delle fonti del diritto che ha provocato l'entrata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord nell'**Unione europea** (1973), e, dall'altro, l'adesione, nel 1966, al sistema della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, che ha portato, nel 1998, all'*incorporation* della CEDU nell'ordinamento inglese a seguito dello *Human Rights Act* [FERRARI, 1999]. Inoltre, se si passano a considerare gli Stati Uniti, ed altri ordinamenti di *common law* di impronta federale, si osserva come il diritto giurisprudenziale degli Stati membri sia da tempo sottoposto alla pressione del diritto legislativo federale, oltre che di codificazioni statali massicce e puntuali anche al di fuori di Stati a diritto ibrido (o misto), come la Louisiana [CALABRESI, 1982]. D'altro canto, è altrettanto noto come il ruolo centrale tradizionalmente ricoperto dai codici nei sistemi normativi dei paesi di *civil law* sia da tempo in crisi [IRTI, 1979].

Questo processo di parziale **riavvicinamento** e "confusione" tra modelli è evidente anche nell'ambito del **diritto amministrativo**, in cui la contrapposizione tra famiglie riconducibili alla dicotomia diritto romanistico/*common law*, piuttosto evidente alle origini, al di là di alcuni elementi di vicinanza, si è attenuata nel corso dell'evoluzione storica. Come è noto, infatti, il *droit administratif* nasce in Francia, sia come insieme di norme speciali che come materia di insegnamento universitario, nel passaggio tra la Repubblica ed il primo Impero, nel momento della riorganizzazione necessaria a fare fronte all'assedio delle corone europee alla Francia rivoluzionaria [LEGENDRE, 1968; BURDEAU, 1989]: esso tende all'attribuzione al potere pubblico di una posizione di sovraordinazione rispetto ai privati, siano essi destinatari di atti, controparti contrattuali o dipendenti, attraverso regole derogatorie a quelle codicistiche di diritto comune; al contrario, in Inghilterra l'amministrazione cresce in complessità, sotto la spinta delle ondate di industrializzazione, ma in modo non sistematico, non in esecuzione di un disegno organico, ma di una combinazione di *self-help* di ispirazione individualistica liberale, che si oppone all'intervento pubblico: l'espansione della sfera dell'amministrazione pubblica avviene comunque nel rispetto del principio di *supremacy of the law*, che non solo fonda lo Stato costituzionale, ma inibisce la formazione di ambiti di esenzione da controlli giudiziari e persino l'adozione di moduli comportamentali dei

pubblici poteri che si discostino dagli schemi del diritto comune per dare vita a manifestazioni autoritative: coerentemente, anche la tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione si struttura intorno ad un modello di giurisdizione unica ed i rimedi esperibili verso di essa sono in linea di massima gli stessi offerti dallo strumentario processuale della *common law*.

Anche a voler tralasciare elementi di analogia tra i due sistemi, che operano fin dalle loro origini (come, ad esempio, la necessità, nel diritto inglese, di previo *fiat* per avviare iniziative giudiziarie contro la Corona anche per *breach of contract*, l'inesperibilità di rimedi contro il *tort* del sovrano o dei suoi agenti, l'opponibilità della eccezione di *public interest* alla richiesta di accesso a documenti delle autorità amministrative, la *political question doctrine* come strumento di sottrazione alla giustiziabilità di settori o problemi vicini all'azione di governo), le affinità si accentuano in prospettiva storica, considerando il massiccio ricorso del Parlamento britannico (e successivamente del Congresso americano, nonostante le resistenze della Corte suprema almeno fino al 1937) alla legislazione amministrativa soprattutto nei settori di rilevanza sociale, l'introduzione della *delegated legislation* che spoglia i legislativi di molte delle loro prerogative demandandole pressoché in bianco agli esecutivi, la nascita di una ormai fiorente dottrina pubblicistica [CASSESE, 2003]. E, per converso, il diritto amministrativo francese ha conosciuto fenomeni come l'evoluzione massicciamente guidata dal formante giurisprudenziale e l'introduzione di forme di pluralismo e decentramento territoriale ed istituzionale non meno marcato di molti ordinamenti a struttura regionale. Anche sul piano della giustizia amministrativa, l'ordinamento inglese ha da tempo sovrapposto all'apparato di amministrazione attiva il complesso degli *administrative tribunals*, ormai standardizzati nella struttura e nella procedura, mentre quello americano ha operato una evoluzione in senso para-giurisdizionale dei procedimenti di amministrazione attiva, soprattutto a carattere puntuale (*adjudication*), ma anche di natura regolamentare (*rulemaking*) [FERRARI, 1991].

2.2. I sistemi misti

I sistemi di *common law* e *civil law* si sono diffusi a livello globale principalmente grazie al fenomeno del **colonialismo**, come è dimostrato dalla circostanza per cui l'attuale distribuzione di tali famiglie coincide con le dominazioni coloniali degli Stati europei tra il secolo XVII ed il secolo XIX. Così, mentre il sistema di *civil law* è il modello di ordinamento dominante a livello mondiale, quello di *common law* è attualmente in vigore,

oltre che nel Regno Unito (esclusa la Scozia), in Australia, Canada (esclusa la regione del Quebec), e negli Stati Uniti d'America (escluso lo Stato della Louisiana). Gli Stati oggetto di tale isolata esclusione sono invece caratterizzati da un sistema misto di *common law/civil law* dovuto a peculiari ragioni storiche. Infatti, la circolazione di modelli ha determinato, al contatto con le diverse realtà giuridiche, una serie di ibridazioni, a seconda dei rapporti con i diritti tradizionali e religiosi e della sopravvivenza di leggi scritte, o di altre ragioni di peculiarità.

Si ricorda, in particolare, che la regione del Quebec, che in passato comprendeva anche l'Ontario, è stata soggetta alla dominazione francese fino al 1763, data del Trattato di Parigi con cui la Francia è stata costretta a cedere all'Inghilterra i propri possedimenti nel Nord America; la circostanza per cui, durante la Rivoluzione americana, i canadesi rimasero sostanzialmente neutrali, fece sì che alla fine della guerra, dopo il 1783, il Québec divenisse rifugio dei *Lealisti*, i coloni inglesi che non volevano separarsi dalla Corona britannica, che si installarono soprattutto ad ovest, nell'Ontario, lasciando ai francofoni i territori dell'est. Questo assetto venne infine ratificato dal *Constitutional Act* del 1791, che, preso atto delle diversità tra le due comunità, sancì la divisione della provincia del Québec in Alto Canada (anglofono, l'attuale *Ontario*), e Basso Canada (francofono, l'attuale *Québec*). Così, se il Quebec ha conservato il proprio sistema giuridico improntato al *civil law*, come risulta anche dall'adozione, nel 1866, di un Codice civile ispirato al *Code Napoleon*, esso fa comunque parte della Confederazione canadese, in cui vige un sistema di *common law*, con una conseguente commistione di elementi propri di entrambe le famiglie.

Analogamente, la storia della Louisiana, anch'essa originariamente di dominazione francese, è stata segnata dalla vendita da parte di Napoleone agli Stati Uniti d'America nel 1803, di cui oggi è uno Stato federato; questo avvenimento ha fatto sì che l'antico sistema giuridico di *civil law*, che si fonda sul *Code Napoleon*, si affianchi oggi a leggi federali basate sulla *common law*, che ne fanno un Paese a diritto ibrido. Anche il diritto scozzese ha una matrice di *civil law*, su cui si sono innestati elementi propri della *common law*, come è evidente dalla presenza di due fonti principali: le leggi promulgate (*enacted law*), che hanno origine in diversi corpi legislativi, come il diritto romano del *Corpus Iuris*, il diritto canonico, gli atti del Parlamento scozzese, sia precedenti al 1707 che successivi al 1999, i proclami reali, gli atti del Parlamento britannico, i Trattati dell'Unione Europea e la legislazione comunitaria e le leggi locali (*by-laws*), accanto alle quali si colloca la *common law*, basata sulla giurisprudenza delle corti scozzesi, che costituiscono un sistema autonomo e diverso rispetto a quello britannico.

Infine, si ricorda, tra i Paesi appartenenti alla categoria dei sistemi a diritto misto, il Sud Africa, in cui la commistione tra le due famiglie di diritto, il *common law*, che ha influenzato soprattutto la disciplina processuale, ed il *civil law*, che ha condizionato il diritto privato sostanziale, ha origine nel periodo coloniale, in quanto, in quella regione, ai primi coloni olandesi, che hanno importato un sistema giuridico di *civil law*, si sono succeduti gli inglesi a partire dalla fine del secolo XVIII. Il diritto del Sud Africa è stato integralmente importato in Namibia che, di conseguenza, si annovera anch'esso nella medesima categoria dei Paesi a diritto ibrido.

3. Le famiglie di diritto ad egemonia politica e ad egemonia della tradizione

Tuttavia, l'innesto dei sistemi giuridici di *common law* o *civil law*, per effetto della colonizzazione o anche, successivamente, per la suggestione della cultura statunitense, non ha automaticamente determinato la transizione dei sistemi giuridici locali nell'ambito della famiglia a dominanza professionale. Al contrario, alcuni Paesi, trasversali alle famiglie di *civil law* e *common law*, in considerazione delle proprie vicende storico-politiche, non hanno sviluppato sfere di competenza autonoma per il diritto da un lato e la politica dall'altro: tale circostanza fa sì che questi Paesi debbano essere tenuti distinti dalla famiglia ad egemonia del diritto e ricondotti, piuttosto, nel novero dei sistemi ad egemonia politica. Come già anticipato, infatti, in questa famiglia di ordinamenti vengono attribuite al potere politico non solo le scelte di governo ma anche molte scelte di organizzazione, in quanto particolarmente forte è la spinta al raggiungimento di obiettivi politici, che possono avere diversa natura, ed anche il diritto è al servizio di essi. Per tale ragione, il diritto di questi Paesi può essere definito anche "diritto dello sviluppo e della transizione" ed ha una natura intrinsecamente provvisoria.

Mattei e Monateri collocano all'interno di questo gruppo molti **Paesi ex-socialisti** dell'Europa orientale, con l'eccezione di quelli in cui è rimasta più radicata la tradizione di *civil law*, come Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, e di quelli oramai riassorbiti nel diritto occidentale, come le repubbliche asiatiche dell'ex Unione Sovietica, nonché i Paesi in via di sviluppo dell'Africa e del sud-America.

Occorre, dunque, fare una distinzione tra le due sottocategorie di Paesi: negli **Stati socialisti**, l'obiettivo politico, cui anche il sistema giuridico era subordinato, era il raggiungimento di un regime comunista, all'avvento del quale lo stesso diritto sarebbe dovuto scomparire, perché non più necessa-

I sistemi giuridici. CRITERIO: divisione tra common law, civil law e misti



SISTEMI GIURIDICI: ORIGINE E DIFFUSIONE



rio. Col fallimento di questo progetto ed il crollo del regime socialista, si è assistito ad una forte volontà politica di riformare il sistema, nella direzione di una progressiva instaurazione di un'economia di mercato, in particolare attraverso la privatizzazione delle imprese, la redazione di nuove Costituzioni, come quella russa, e l'emanazione di nuovi codici. Questi Paesi stanno compiendo una doppia transizione, verso il capitalismo da un lato e verso la democrazia dall'altro, ma sono ancora lontani da un pieno e consapevole distacco del diritto dalla politica e, dunque, dalla piena protezione dei diritti individuali nei confronti dei poteri pubblici. Tale transizione è destinata, dunque, a terminare con l'affermazione di un sistema costituzionale in cui è il diritto a vincere sulle contingenze politiche e non viceversa.

L'altra sottocategoria che si prende in esame è rappresentata dai **sistemi africani e latino-americani**, accomunati dall'esperienza coloniale, dall'importazione di modelli giuridici occidentali e da una situazione attuale di non completo sviluppo. Sia in Sud-America che soprattutto in Africa, inoltre, si ritrova un robusto sostrato consuetudinario che avvicina tali sistemi a quelli ad egemonia della tradizione. Tuttavia, tale sostrato non è in grado di rappresentare una valida alternativa al modello occidentale, per cui tali sistemi sono destinati ad essere riassorbiti in quest'ultimo, con la sola probabile eccezione di quei Paesi che hanno conosciuto una profonda influenza del diritto islamico, come il Sudan, la Somalia, l'Eritrea, o del diritto indu, come il Kenia e l'Uganda, in cui tale transizione potrebbe approdare all'affermazione di un sistema ad egemonia della tradizione [MATTEI, MONATERI, 1997].

Quest'ultima famiglia è composta, infatti, di ordinamenti caratterizzati dalla commistione tra diritto e tradizione religiosa e/o filosofica, in cui, accanto all'organizzazione sociale tecnico-giuridica, esiste un'importante sfera di rapporti governati da regole di natura diversa, di matrice strettamente religiosa nei sistemi musulmani e filosofica nei sistemi del lontano Oriente. Sono riconducibili a questa famiglia gli ordinamenti dei Paesi musulmani; quelli dell'India e degli altri Paesi Indu, nonché quelli del lontano Oriente a tradizione confuciana, buddista, taoista, come Cina e Giappone.

Il **diritto musulmano** è un aspetto della religione islamica: esso comprende la *aqîda*, vale a dire una teologia che fissa i dogmi e stabilisce ciò che il musulmano deve credere e la *shari'a*, che prescrive ai credenti ciò che debbono fare o non fare. Il diritto islamico è spesso indicato genericamente con il termine *fiqh*, traducibile con scienza del diritto, che implica la piena comprensione della *shari'a*, il suo rispetto e la sua esatta applicazione. Esso si è creato a partire dal Corano e dalla Sunna (tradizione del Profeta), ma non si è ridotto ad essi: nel corso della storia, teologi giuristi,

chiamati *fuqahā*, hanno elaborato un'immensa dottrina giungendo a comporre, sulla base della rivelazione divina, un diritto completo e dettagliato. Occorre sottolineare, tuttavia, come nessuno degli Stati musulmani è retto esclusivamente dal diritto islamico, in quanto quest'ultimo è sempre integrato e talvolta derogato dalla consuetudine o dalla legislazione. In particolare, come è noto, nei secoli XIX e XX ha avuto luogo un processo di occidentalizzazione del diritto musulmano, che si è affiancato a quello di codificazione delle materie non toccate da tale processo. Infatti, in epoca recente, si è intensificato l'uso del potere regolamentare da parte dell'autorità politica, al punto da creare nuove branche del diritto, talvolta tramite l'emanazione di codici, talaltra per mezzo della promulgazione di leggi di riforma o attraverso l'opera della giurisprudenza; la conseguenza è stata che il diritto islamico ha progressivamente cessato di essere applicato, in favore di regole tratte dai modelli di *civil law* o *common law*, con la sola rilevante eccezione delle materie inerenti lo statuto delle persone, che sono state, nella maggior parte dei casi, oggetto di codificazione (a partire dal codice civile iraniano del 1927, seguito da quelli di Siria, Tunisia, Marocco, Egitto, Giordania, Iraq, Yemen del Sud, Somalia). Tutti i rami del diritto, da quello costituzionale a quello civile e penale sono stati così occidentalizzati, con la quasi totale eliminazione delle disposizioni a matrice islamica. Un colpo ancora più pesante è stato inflitto al diritto musulmano con l'eliminazione delle giurisdizioni speciali in un crescente numero di Paesi, cosicché gli stessi giudici, formati sui modelli occidentali, si sono trovati ad applicare talvolta la *shari'a* e talaltra il diritto "moderno" con il risultato di uno snaturamento del primo, come è avvenuto nell'India britannica, dove il diritto islamico è divenuto, per questa ragione, diritto anglo-musulmano [DAVID, JAUFFRET-SPINOSI, 2004].

All'interno di questa famiglia troviamo anche il **diritto indù**, che coincide con il diritto di quella comunità che, non solo in India ma anche in altri Paesi asiatici ed africani, aderisce all'induismo. Il diritto indù si fonda sulla credenza che esiste un ordine dell'universo che l'uomo non deve turbare, e per questo consiste nell'indicare una serie di leggi morali che devono essere seguite per non ledere tale ordine, senza distinguere tra doveri religiosi e obblighi giuridici. La dottrina indù ha iniziato la sua fase di decadenza nel secolo XVI, per effetto della dominazione musulmana, che ha comportato un arretramento del diritto indù in favore del diritto islamico, anche se il primo continuava ad essere applicato nel settore del diritto delle persone, per cui era ancora in vita quando, nel corso del secolo XVIII, si è affermata la dominazione britannica, poi consolidata nell'Ottocento. Tale dominazione ebbe un'influenza determinante sul diritto dell'India, in quanto, in quel periodo, settori sempre più importanti della vita sociale

sono stati sottoposti ad un nuovo diritto di matrice inglese applicabile a tutti gli abitanti a prescindere dalla loro religione, mentre il diritto indù e quello islamico sono diventati eccezionali. Dunque, oggi, il diritto indù ha un campo di applicazione limitato al solo statuto delle persone della comunità indù, mentre il diritto indiano, vale a dire il diritto positivo dell'India dei giorni nostri, è un diritto di ispirazione inglese, dunque riconducibile alla famiglia di *common law*, malgrado la promulgazione di numerose leggi e l'emanazione di vari codici, soprattutto nel corso dell'Ottocento [DAVID, JAUFFRET-SPINOSI, 2004].

Infine, tra gli ordinamenti del lontano Oriente, occorre fare un'ulteriore distinzione tra l'area a **modello giapponese** e quella a **modello cinese**: nella prima si collocano i Paesi più industrializzati in cui è stata maggiore la penetrazione dei modelli occidentali, come Taiwan, Corea del Sud e Hong Kong, mentre della seconda fanno parte Paesi meno permeabili all'occidentalizzazione come Corea del Nord e Vietnam [MATTEI, MONATERI, 1997]. Per quanto attiene al diritto giapponese, esso appare oggi molto vicino, sia nei testi che nella dottrina, al diritto dei Paesi occidentali e, in particolare, al diritto americano nell'area del diritto costituzionale e al diritto tedesco e francese in quella del diritto civile. Tuttavia, tale diritto si innesta in una tradizione e cultura peculiare, in cui era tradizionalmente assente l'idea del diritto, soppiantato dal *giri*, vale a dire regole spontanee di comportamento, circostanza che incide inevitabilmente sul modo in cui lo stesso diritto occidentale viene applicato. Ad esempio, in questo modello, il diritto di origine legislativa è decisamente meno sviluppato, soprattutto in certi settori come il diritto di famiglia, e, anche laddove promulgate, le leggi hanno comunque una formulazione molto generale, che lascia al soggetto preposto a farne applicazione (il giudice o l'amministrazione) un maggior margine di apprezzamento ed adattamento al caso concreto [DAVID, JAUFFRET-SPINOSI, 2004].

Se, dunque, il diritto giapponese pare proteso verso la famiglia ad egemonia professionale, quello cinese tende decisamente verso quella ad egemonia politica, per lo stretto legame tra il momento giuridico e quello politico, connesso agli obiettivi di rapido sviluppo che tale Paese si propone. Tuttavia, gli elementi filosofico-religiosi tradizionali rappresentano in tale ordinamento un sostrato così profondo da renderli ancora molto influenti, facendo sì che il diritto venga percepito come qualcosa di estraneo, che non costituisce il normale strumento per la soluzione dei conflitti, in quanto è la morale che governa i comportamenti degli uomini e conduce a non turbare quell'armonia cosmica e quell'ordine sociale, teorizzati nella filosofia confuciana, che invece la decisa affermazione di diritti individuali può incrinare. Così, nonostante il recente fervore legislativo, motivato

dalla volontà di andare incontro alle necessità dello sviluppo di un'economia di mercato, previsto dalla Costituzione del 1982, le concezioni tradizionali sono rimaste ben radicate nella società cinese, al punto da riconoscere ancora oggi la coesistenza di due componenti nell'ordinamento giuridico: il rito e la legge [Farah, 2008].

4. Osservazioni conclusive

Nella classificazione compiuta in queste pagine, si è scelto come quadro di riferimento sistemologico quello proposto da Mattei e Monateri e descritto nel primo paragrafo. Infatti, l'utilizzo di categorie e metodi tipici delle discipline socio-politologiche per descrivere, definire, misurare e classificare materiali storico-comparatistici sempre più massicci, verificare le combinazioni di variabili e valutare le connessioni tra insiemi di cause e tipologie di effetti ben risponde all'esigenza di padroneggiare il formidabile incremento quantitativo e qualitativo dei dati disponibili, sul piano ordinamentale e su quello politico [SMELSER, 1976], e di affrontare la complessità dei sistemi e l'ibridazione dei modelli riscontrabili; esso presenta inoltre il vantaggio di valorizzare istituti e categorie concettuali del diritto pubblico, rendendo meno unilaterale l'approccio metodologico. D'altronde, le scienze sociali hanno fatto ampio ricorso alla comparazione sistemologica almeno sin dalla metà degli anni '60 [ad es. ALMOND-COLEMAN, 1960; DAHL, 1966; ALMOND-POWELL, 1966; MOORE, 1966; KALLEBERG, 1966; MARSH, 1967; PARSONS, 1966-1971; ROKKAN, 1969; FEYERABEND, 1973) e da questo punto di vista i giuscomparatisti non possono restare indifferenti al progresso metodologico delle discipline più vicine.

Tuttavia, lo schema classificatorio prescelto pare necessitare di **alcuni correttivi**, in primo luogo, in quanto tutti i tentativi di classificazione, di per sé, non possono che essere provvisori e necessitano, soprattutto sul versante pubblicistico, di verifiche puntuali, relative all'organizzazione sociale, alla struttura politico-statuale, i loro rapporti, da condursi sia sul terreno strettamente costituzionalistico delle norme superprimarie sia su quello della effettività. Il costituzionalismo contemporaneo, infatti, che poggia su continui e sempre nuovi bilanciamenti di valori, non può essere misurato esclusivamente in termini di *law in the books*, soprattutto in quei sistemi statali ad egemonia politica o a dominanza della tradizione, più esposti dalla globalizzazione a tensioni evolutive costanti: non si può negare, infatti, che l'influenza mediatica della cultura occidentale e dei suoi epifenomeni sociali ed economici eserciti sui paesi in via di sviluppo e sulle culture meno evolute una suggestione formidabile, anche se spesso resi-

stata in relazione alla profondità del radicamento degli strati culturali o dei fenomeni religiosi. La collocazione di un sistema in una o in un'altra famiglia è in questi casi estremamente difficoltosa, se non preceduta da verifiche sulla *law in action* [MIRKINE-GUETZEVICH, 1951; NEUMAYER, 1973; BOGNETTI, 1994]. I casi cinese e indiano, nonché molti altri, in specie dell'area asiatica e di quella africana, sono emblematici di questo problema. Si pensi, in particolare, alla Turchia, che, dopo aver attraversato un processo di laicizzazione all'inizio del Novecento grazie all'intervento radicale di Mustafà Kemal, è governata oggi da una maggioranza di ispirazione islamica, ma, nonostante ciò, è orientata verso l'ingresso nell'Unione europea.

Tuttavia, anche nei Paesi ove la *western legal tradition* è pacificamente assimilata e consolidata, la comparazione pubblicistica non può non tenere conto del complesso interagire tra i sistemi statali, da studiare come singoli, e le realtà continentali internazionali e sovranazionali, che negli ultimi decenni hanno inciso in profondità sui tratti salienti degli ordinamenti nazionali. Si pensi, in primo luogo, all'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che rappresentano certamente il paradigma più avanzato di questa trasformazione, ma che non sono le uniche istanze sovranazionali in grado di incidere sui diritti statali: ad esempio, la Corte interamericana e le istituzioni economiche sovranazionali di quel Continente stanno determinando evoluzioni altrettanto rapide nel diritto pubblico dei Paesi americani ed anche l'Africa, seppure tra mille difficoltà di tipo alimentare, sanitario, meteorologico, politico, sta cercando, di imboccare la stessa strada.

Infine, non può essere trascurato il contributo apportato da istituzioni mondiali come la WTO, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale, alla circolazione dei modelli e all'evoluzione di elementi determinanti della classificazione delle famiglie di ordinamenti, quali la costituzione economica e molte categorie di diritti di libertà. Pertanto, il metodo comparativo, oggi, non può prescindere dallo studio del complesso interagire degli ordinamenti statali e sovranazionali, che solo può consentire un'effettiva comprensione del continuo processo evolutivo cui è sottoposto ciascun ordinamento.

Bibliografia essenziale

- ARMINJON P., NOLDE B., WOLFF M., *Traité de droit comparé*, Paris, 1950
BERMAN H.J., *Law and revolution: the formation of the western legal tradition*, Cambridge, 1983

- BOGNETTI G., *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, Torino, 1994
- BUCKLAND W.W., MCNAIR A.D., *Roman law and common law: a comparison in outline*, Cambridge, 1952
- BURDEAU F., *Histoire de l'administration française: du 18 au 20 siècle*, Paris, 1989
- CALABRESI G., *A common law for the age of statutes*, Cambridge, 1982
- CANNATA C.A., GAMBARO A., *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, Torino, 1^a e 4^a ed, 1971, 1989
- CASSESE S., *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 2003
- DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, 11^a ed., Padova, 2004
- EISENBERG M.A., *The nature of the common law*, Cambridge, 1988
- ENSOR R.C.K., *Courts and Judges in France, Germany and England*, Oxford, 1933
- FARAH P.D., *L'influenza della concezione confuciana sulla costruzione del sistema giuridico e politico cinese*, in G. Bombelli, B. Montanari (cur.), *Identità europea e politiche migratorie*, Milano, 2008, 193 ss.
- FERRARI G.F., *La comparazione giuridica nella giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti*, in G.F. Ferrari, A. Gambaro (cur.), *Corti nazionali e comparazione giuridica*, Napoli, 2006, 307 ss.
- FERRARI G.F., *La Convenzione europea e la sua "incorporation" nel Regno Unito*, *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1999, 125 ss.
- FERRARI G.F., *La sicurezza sociale in Gran Bretagna*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1981, 936 ss.
- FERRARI G.F., *Giustizia amministrativa (diritto comparato)*, in *Dig. disc. pubbl.*, v. VI, Torino, 1991, p. 108 ss.
- GENZMER E., *Il diritto romano come fattore della civiltà europea*, Trieste, 1954
- GILMORE G., *The Ages of American Law*, New Haven, 1977
- GORLA G., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981
- GUARNERI A., *Lineamenti di diritto comparato*, Padova, 2004
- HELMHOLZ R.H., *Canon law in protestant lands*, Berlin, 1992
- HOLMES O.W., *The Common Law*, Boston, 1881
- IRTI N., *L'età della decodificazione*, Milano, 1979
- KOSCHAKER P., *Europa und das romische Recht*, Munchen, 1966
- LEGENDRE P., *Histoire de l'administration de 1750 à nos jours*, Paris, 1968
- LLWELLYN K., *The Common Law Tradition*, Boston, 1960
- MATTEI U., MONATERI P.G., *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, 1997
- MIRKINE-GUETZEVICH B., *Les constitutions européennes*, Paris, 1951
- MOCCIA L., *Equity*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, v. VII, 1991, 501 ss.

- NEUMAYER K.H., *Law in the Books, Law in Action et les méthodes du droit comparé*, in M. Rotondi (cur.), *Buts et méthodes du droit comparé*, Padova, 1973, 507 ss.
- PLUCKNETT T.F., *A Concise History of the Common Law*, London, 1956
- POUND R., *The etiquette of justice*, in *Nebraska Bar Assn. Rep.*, 1908
- POUND R., *The Spirit of the Common Law*, Boston, 1921
- SMELSER N.J., *Comparative Methods in the Social Sciences*, Englewood Cliffs, 1976
- STEIN P., SHAND J., *I valori giuridici della civiltà occidentale*, Milano, 1981
- VAN CAENEGEM R.C., *Judges, Legislators and Professors. Chapters in European Legal History*, Cambridge, 1987; trad. it. Milano, 1991
- WEBER M., *Grundriß der Sozialökonomie, Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, 1922
- ZWEIGERT K., KÖTZ H., *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 1982